ComunitàRetiSES @

# GAETANO SAVERIO ARELLA

# COMUNITÀ RETI SES STATUTO

**ALLEGATO 1** 

# GAETANO SAVERIO ARELLA

# COMUNITÀ RETI SES (SOLIDARIETÀ ECOSOSTENIBILE)

# **STATUTO**

Allegato 1

È consentita gratuitamente la riproduzione non autorizzata, anche parziale, realizzata con qualsiasi mezzo, compresa la fotocopia,

# **INDICE**

PREMESSA	7
LIBRI SOCIALI SES	7
ATTO COSTITUTIVO COMUNITÀ SES	13
STATUTO COMUNITÀ RETI SES	15

#### **PREMESSA**

In questo primo allegato si riportano sinteticamente alcune indicazioni sui principali libri contabili delle Comunità SES e un facsimile dell'atto costitutivo ed un facsimile dello statuto.

# LIBRI SOCIALI SES

Le Comunità locali SES si costituiscono nelle forme di Associazioni sociali e hanno l'obbligo normativo di adottare la tenuta di opportuni libri sociali tra cui:

- LIBRO SOCI: riporta i dati anagrafici in termini cronologici degli associati. In questo libro bisogna annotare l'iscrizione dei nuovi soci in forma progressiva, devono essere riportati i dati anagrafici del Socio, la data di prima adesione, devono essere rilevabili effettivamente i rinnovi periodici delle quote sociali e vanno annotate le decadenze da socio;
- LIBRO VERBALI DEGLI ORGANI DIRETTIVI (Consiglio di Amministrazione, Comitato esecutivo, Consiglio Direttivo o altra denominazione): riporta le verbalizzazioni degli incontri del Consiglio Direttivo con le discussioni effettuate e le decisioni prese sui diversi punti all'ordine del giorno, firmate dal Presidente e dal Segretario della seduta e opportunamente approvate dallo stesso Organo sociale;

- LIBRO VERBALI ASSEMBLEA SOCI: riporta le verbalizzazioni degli incontri dell'Assemblea con le discussioni effettuate e le decisioni prese sui diversi punti all'ordine del giorno, firmate dal Presidente e dal Segretario della seduta e opportunamente approvate dallo stesso Organo sociale;
- Libro verbali di ogni altro organo sociale definito a livello statutario: riporta le verbalizzazioni degli incontri con le discussioni effettuate e le decisioni prese sui diversi punti all'ordine del giorno;

Il Presidente o il segretario verbalizzatore, dovrà adottare una forma di redazione dei libri che segua lo schema cronologico evitando abrasioni o cancellature (se presenti dovranno essere controfirmate dagli estensori) e si dovrà riportare almeno le seguenti informazioni:

- ✓ indicazione della tipologia di riunione (Assemblea Soci, Consigli di Amministrazione, etc.);
- ✓ indicazione della data e del luogo della riunione;
- ✓ indicazione dei presenti ed assenti con eventuale giustificazione;
- ✓ indicazione della regolarità della convocazione e preferibilmente dell'O.d.g.;
- ✓ stesura delle delibere in ordine cronologico per come effettivamente assunte indicando sempre l'unanimità o la maggioranza dell'espressione di voto e, soprattutto, la tipologia di provvedimento adottato con il relativo impegno di spesa.

# È opportuna la vidimazione per il libro soci fatta da un notaio al fine di:

• Dare certezza della data di inizio della costituzione del rapporto associativo;

- Trasparenza nei confronti dei soci in termini di partecipazione e di condivisione degli atti decisionali dell'organizzazione;
- Documentazione verso terzi in termini di garanzia e di responsabilità degli atti decisionali assunti dalla stessa.

Tutti i libri sociali sopra menzionati possono essere regolati da eventuali scelte stabilite nello Statuto (registri numerati e bollati, numerati semplicemente, numerazione dei singoli verbali, fogli mobili, staccati) in mancanza delle quali si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile (interlinee; trasporti a margine; abrasioni; leggibilità delle correzioni, numero di righe per foglio ai fini imposta di bollo).

#### Tabella riassuntiva per la costituzione di un'associazione

Contratto di Associazione

Atto costitutivo e Statuto (Accordo tra almeno due persone con scopo di natura ideale)

Apertura posizione fiscale dell'Associazione

- Domanda di attribuzione del codice fiscale da del rappresentante legale parte dell'Associazione, o suo delegato, presso l'Ufficio della Agenzia delle Entrate territorialmente di competenza (nel caso di delegato è necessario dotarsi di delega del rappresentante legale dell'Associazione. documento d'identità e codice fiscale del rappresentante legale dell'Associazione, Atto costitutivo e Statuto);
- <u>Domanda di attribuzione della Partita Iva</u> (solo se l'ente associativo prevede la realizzazione di attività commerciale) da parte del rappresentante legale dell'Associazione, o suo delegato, presso l'Ufficio della Agenzia delle Entrate territorialmente di competenza (nel caso di delegato è necessario dotarsi di delega del

rappresentante legale dell'Associazione, documento d'identità e codice fiscale del rappresentante legale dell'Associazione, Atto costitutivo e Statuto).

#### Pubblicità del contratto

#### Atto pubblico

Questa forma è necessaria per procedere alla richiesta di <u>riconoscimento giuridico</u> dell'Associazione, il contratto è stipulato con la <u>presenza del notaio</u> (costo circa 1.000 euro) o di altro pubblico ufficiale autorizzato.

"L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato."; (art. 2699 del Codice Civile)

#### Scrittura privata autenticata

Con questa formula i soci provvedono alla stipula del contratto e fanno accertare la veridicità della sottoscrizione tra i medesimi ad un notaio (costo circa 300 euro) o ad altro pubblico ufficiale autorizzato, il quale provvede a verificare l'identità dei singoli sottoscrittori e a fornire data certa al contratto.

"Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o dal altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive."; (art. 2703 del Codice Civile)

#### Scrittura privata registrata

Questa forma garantisce data certa all'atto di sottoscrizione del contratto tra i soci.

"La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta".

(art. 2702 del Codice Civile)

Per gli enti associativi che intendono provvedere alla scrittura privata registrata del contratto di associazione Deposito del contratto di Associazione (Atto Costitutivo e Statuto) in duplice copia originale, da parte del rappresentante legale dell'Associazione, o suo delegato, presso Ufficio Registri - Atti Privati dell'Agenzia delle Entrate territorialmente di competenza (nel caso di delegato è necessario dotarsi di delega del rappresentante legale dell'Associazione, documento d'identità e codice fiscale del rappresentante legale dell'Associazione).

Se l'ente associativo si costituisce dall'avvio in "organizzazione di volontariato" Redazione in carta libera dell'Atto costitutivo e dello Statuto.

- Esenzione dall'imposta di bollo (art. 8 L. 266/91).
- Esenzione dall'imposta di registro (art. 8 L. 266/91)

Se l'ente associativo si costituisce dall'avvio in "ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale)"

- Redazione in carta libera dell'Atto costitutivo e dello Statuto.
- Esenzione dall'imposta di bollo (art. 17 D.lgs. 460/97).
- Versamento imposta di registro di € 129,11 utilizzando modello F23 presso concessionario, istituti di credito o qualsiasi deve ufficio postale. L'ente associativo all'Ufficio Registri, oltre presentare di pagamento, un modello l'attestazione conforme contenente l'indicazione analitica della liquidazione e versamento delle imposte. L'Ufficio rilascia sezione di tale modello che costituisce ricevuta per il ritiro degli atti dopo la registrazione.

Per l'Associazione

Redazione in carta uso bollo dell'Atto costitutivo e dello Statuto.

- <u>Versamento dell'imposta di bollo: apporre sull'Atto Costitutivo € 10,33 di bollo ogni 100 linee, sullo Statuto € 10,33 di bollo ogni 100 linee.</u>
- Versamento imposta di registro di € 129.11 utilizzando modello F23 presso l'ente concessionario, istituti di credito o qualsiasi ufficio postale. L'Associazione deve presentare all'Ufficio Registri, oltre l'attestazione di

pagamento, un modello conforme contenente l'indicazione analitica della liquidazione e versamento delle imposte. L'Ufficio rilascia sezione di tale modello che costituisce ricevuta per il ritiro degli atti dopo la registrazione.

# **ATTO COSTITUTIVO Comunità SES**

Il giorno _	del mese di dell'anno (tutto in lettere)
a	in via
si sono riu	niti i seguenti signori:
1	
nato a _	il cittadinanza
residen	te a in via
attività	svolta;
2	
nato a _	il cittadinanza
residen	te a in via
attività	svolta;
_	
che di com	nune accordo, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1	È costituita fra i presenti, ai sensi della legge n. 383/2000,
	l'associazione di promozione sociale avente la seguente
	denominazione: "Comunità Reti di Solidarietà Economica
	Sostenibile <i>Nomecomunità</i> " in forma abbreviata
	"Comunità SES Nomecomunità", di seguito Associazione.
ART. 2	L' Associazione ha sede a in via
ART. 3	Lo scopo e la disciplina dell'Associazione sono indicati nello
	statuto allegato che costituisce parte integrante del presente
	atto.

ART. 4	L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati
	dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte
	integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di
	lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà
	sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità
	delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite
	dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere
	attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle
	economiche marginali.
ART. 5	L'Associazione ha durata illimitata.
ART. 6	I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato
	quinquennale, il COMITATO DIRETTIVO sia composto da
	consiglieri e nominano a farne parte i seguenti signori ai
	quali contestualmente attribuiscono le cariche:
	Presidente
	Vice - Presidente
	Segretario tesoriere
	Consigliere
	Consigliere
Latta annu	avata a acttogaritto de ciacour accaciato corre indicato
nell'ordine:	ovato e sottoscritto da ciascun associato sopra indicato,
1	(firma)
2	(firma)

# **STATUTO Comunità RETI SES**

#### TITOLO I

Denominazione - Sede – Durata - Oggetto Sociale - Finalità

#### Art. 1 - Costituzione e denominazione

- 1. È costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione di promozione sociale denominata "COMUNITA' Reti di Solidarietà Economica Sostenibile Nomecomunità" o in forma abbreviata "Comunità SES Nomecomunità".
- 2. L'Associazione è apartitica, non persegue fini di lucro neanche in forma indiretta. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati neanche in forme indirette. La sua struttura è eleggibile e democratica.

#### Art. 2 - Sede

- 1. L'Associazione ha sede legale a ......in via .....(n.) ....
- 2. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

### Art. 3 - Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

# Art. 4 - Oggetto sociale

- 1. L'Associazione ha come oggetto sociale:
  - Avviare e realizzare la RETE SES Nomecomunità. La RETE SES Nomecomunità è un sistema economico e sociale basato su principi eco-sostenibili, di equità sociale e di

- solidarietà, a sostegno delle fasce deboli della società e localizzato territorialmente nel comune di ........
- Regolamentare la direzione, la gestione e lo sviluppo della *COMUNITA' SES Nomecomunità*.
- Contribuire alla realizzazione della <u>RETE SES Nazionale</u>, costituita da tutte le RETI SES comunitarie che perseguano autonomamente le medesime finalità di cui al successivo art.5.

#### ART. 5 - Finalità

- 1. Le finalità dell'Associazione *COMUNITA' SES Nomecomunità* sono:
  - Accrescere la cultura del diritto, del bene comune, della giustizia sociale, della dignità umana, dell'economia sostenibile, del rispetto ambientale, della solidarietà e centralità per i più deboli (giovani, disoccupati, anziani, sofferenti);
  - Favorire l'avvio di piccole imprese per la produzione e il commercio di attività eco-sostenibili o per l'utilità sociale con l'incentivazione del giusto guadagno garantito;
  - <u>Favorire l'inserimento occupazionale al lavoro stabile e sicuro di giovani e disoccupati</u> che desiderano lavorare;
  - <u>Valorizzare e incentivare le attività tradizionali</u> <u>socialmente utili LSU</u> per giovani lavoratori/lavoratrici da retribuire con giustizia e solidarietà;
  - Valorizzare, favorire e incentivare una efficace politica familiare, retribuendo con solidarietà le giovani madri che accudiscono i propri figli almeno fino all'età scolare e/o le casalinghe che si prendono cura della famiglia;
  - <u>Condividere e incentivare l'economia del dono</u> in modo che ognuno possa disporre dei beni necessari per condurre una vita dignitosa;

- Far riscoprire i principi della moderazione (personale e sociale), dell'amore reciproco, del rispetto reciproco, della solidarietà, della pace;
- Far ritrovare la speranza, la fiducia reciproca, la gioia del cuore, nella società odierna dominata dalla solitudine estrema, dall'individualismo radicale, dalla diffidenza, dalla indifferenza, dalla mancanza di prospettive future, dal senso di inutilità, dalla rassegnazione al degrado, dalla resa al male.
- Attivare una nuova ed efficace forma di investimento in solidarietà internazionale per i paesi in via di sviluppo.
- 2. Tutte le attività dell'Associazione non conformi al bene comune e ai principi della sostenibilità totale sono espressamente vietate.
- 3. Tutte le attività dell'Associazione sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne, rispettose dei principi costituzionali e dei diritti inviolabili della persona.

# TITOLO II SEZIONE I: **Gli Associati**

#### Art. 6 - Soci

- 1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del programma sociale, che condividano le finalità dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
- 2. Ci sono diverse categorie di soci:
  - ❖ Soci fondatori: Sono coloro che intervengono all'atto di costituzione dell'Associazione. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci ha carattere di perpetuità per cui non occorre l'iscrizione annuale. Non sono soggetti al pagamento di quote sociali annue, ma pagano la sola quota iniziale di fondazione.

- ❖ **Soci onorari**: Sono coloro che ricevono e accettano tale nomina su proposta del COMITATO Direttivo per particolari meriti morali/tecnici/sociali/culturali, condividono le finalità della RETE, sottoscrivono il presente statuto e il Programma sociale. Hanno diritto di voto e sono eleggibili a cariche sociali. Devono essere iscritti annualmente e non sono soggetti a nessun pagamento annuale.
- ❖ Operatori associati: Sono gli operatori economici abilitati e autorizzati a svolgere attività economiche in ambito alla RETE SES Nomecomunità e che hanno sottoscritto il presente Statuto ed il Programma sociale della RETE. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale annuale (pari a 300 €). Il numero dei soci operatori è illimitato. Gli operatori associati sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 30 giorni dall'iscrizione nel libro soci.
- ❖ Operatori amici: Sono operatori economici già esistenti sul mercato tradizionale che aderiscono a svolgere attività economiche anche in ambito alla RETE SES Nomecomunità condividendone le finalità e che sottoscrivono il presente Statuto ed il Programma sociale della RETE. Non hanno diritto di voto ma sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale annuale (pari a 300 €). Il numero dei soci operatori amici è illimitato. Gli operatori amici sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 30 giorni dall'iscrizione nel libro soci.
- ❖ Affiliati: Sono tutti i cittadini che possono usufruire dei vantaggi offerti della RETE in qualità di utenti beneficiari finali. Condividono le finalità della RETE e sottoscrivono il presente Statuto ed il Programma sociale. Non hanno

diritto di voto, ma sono eleggibili a cariche sociali. La loro qualità di soci è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale annuale *(pari a 20 €)*. Il numero dei soci affiliati è illimitato. I soci affiliati sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 30 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

- 3. L'ammontare della quota sociale annuale dei soci e della quota iniziale di fondazione sono stabiliti dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.
- 4. Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.
- 5. L'Associazione può in casi di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

#### Art. 7 - Diritti dei soci

- 1. Tutti i soci aderenti all'Associazione e con diritto di voto, possono:
  - Eleggere e/o revocare gli organi sociali ed essere eletti negli stessi.
  - Proporre modifiche statutarie e di programmazione sociale dell'Associazione.
  - Votare per l'approvazione delle modifiche statutarie e del programma sociale dell'Associazione.
  - Partecipare, direttamente o attraverso il proprio delegato, alle attività programmate dell'Associazione.
  - Essere informati sulle convocazioni assembleari e poter conoscere e controllare le deliberazioni sociali secondo quanto stabilito dalle leggi e dal presente Statuto.
  - Avere accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

2. I soci non potranno in alcun modo essere retribuiti. I soci fondatori ed onorari avranno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

#### Art. 8 - Doveri dei soci

- 1. I soci svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
- 2. Il comportamento dei soci verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
- 3. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annua entro i termini previsti dal presente statuto.

# Art. 9 - Recesso/esclusione del socio

- 1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al COMITATO Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
- 2. Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 8 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.
- 3. L'esclusione del socio è deliberata dal COMITATO Direttivo. Il provvedimento di esclusione dev'essere motivato e comunicato per iscritto a mezzo lettera raccomandata al domicilio del socio escluso.
- 4. Contro il provvedimento di esclusione il Socio escluso può ricorrere al Collegio arbitrale (probiviri) entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione. Il Collegio

dei Probiviri si pronuncerà entro trenta giorni dalla richiesta, ascoltato il richiedente od un suo rappresentante.

5. I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

# TITOLO II SEZIONE II: **Patrimonio sociale**

#### Art. 10 - Patrimonio sociale

- 1. Il patrimonio sociale dell'Associazione RETE SES *Nomecomunità* è variabile e proviene da:
  - a) quote e contributi degli associati;
  - b) eredità, donazione e legati;
  - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari:
  - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
  - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  - g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
  - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

- 2. L'Associazione è tenuta, per almeno tre anni, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b), c), d), e) del precedente primo comma, nonché della documentazione relativa alle erogazioni liberali se queste sono finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.
- 3. Il COMITATO Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.
- 4. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal COMITATO Direttivo.
- 5. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.
- 6. L'Associazione utilizzerà il 50% del proprio patrimonio sociale per il suo funzionamento, il 40% per lo svolgimento di attività strategiche di sviluppo e il 10% accantonato per riserve.
- 7. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, deve essere devoluto a fini di utilità sociale.

# Art. 11 - Quote sociali

- 1. Le quote sociali annue sono fissate dall'assemblea. Esse sono annuali; non sono frazionabili e non sono rimborsali in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.
- 2. L'associato non in regola con il pagamento delle quote sociali non può partecipare alle riunioni dell'assemblea nè prendere parte alle attività dell'Associazione. Esso non è elettore e non può essere eletto alle cariche sociali.

### Art. 12 - Bilanci

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del COMITATO Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

- 2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, le quote, i contributi e i lasciti ricevuti.
- 3. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
- 4. Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione dei revisori dei conti almeno venti giorni prima dell'adunanza dell'assemblea.
- 5. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni associato.
- 6. Il bilancio preventivo e consuntivo devono coincidere con l'anno solare.
- 7. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

# TITOLO III SEZIONE I: **Organi sociali**

## Art. 13 - Organi sociali

- 1. Gli Organi dell'Associazione sono:
  - L'Assemblea
  - Il COMITATO Direttivo
  - Il Comitato morale
  - I Comitati tecnici
  - Il Presidente
  - Gli Organi di supporto (segretario e tesoriere)
  - Il Mediatore economico
  - Gli Organi collegiali ausiliari (collegio dei garanti, collegio dei probiviri)

#### Art. 14 - Durata delle cariche sociali

- 1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere confermate per un massimo di tre volte consecutive.
- 2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

# TITOLO III SEZIONE II: **L'Assemblea**

# Art. 15 - Composizione dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati effettivi con diritto di voto, compresi i componenti degli organi sociali.
- 2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.
- 3. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.
- 4. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita:
  - In prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato.
  - In seconda convocazione, da tenersi anche mezz'ora dopo nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti in proprio o per delega.
- 5. L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita:
  - In prima convocazione con la presenza di 2/3 (due terzi) degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato.
  - In seconda convocazione, da tenersi anche mezz'ora dopo nello stesso giorno, con la presenza di almeno metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega.
- 6. Ciascun associato può portare al massimo una delega, che vale tanto per la prima quanto per la seconda convocazione.

#### Art. 16 - Riunioni dell'Assemblea

- 1. L'assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 2. Le riunioni sono convocate dal Presidente, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata, con avviso via e-mail o via fax ai soci e con avviso scritto ed affisso nei locali della sede. L'avviso deve contenere, data, ora, luogo in cui si svolgerà l'assemblea e ordine del giorno degli argomenti da trattare.
- 3. L'assemblea Straordinaria può avvenire ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure la maggioranza di 2/3 (due terzi) del COMITATO Direttivo oppure su richiesta del Collegio dei garanti oppure su richiesta di almeno 1/5 (un quinto) degli associati. In questi casi il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 2, alla convocazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 20 (venti) giorni dalla convocazione.

## ART. 17 - Assemblea in audio e/o videoconferenza

- 1. L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria può riunirsi mediante videoconferenza o teleconferenza con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soci.
- 2. Le condizioni essenziali per la validità delle assemblee in video e teleconferenza sono che:
  - sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del suo ufficio di Presidenza, di accertare l'idoneità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare ed accertare i risultati delle votazioni;
  - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;
- i partecipanti all'assemblea collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo ove si tiene la riunione;
- in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio firme presenze.

#### Art. 18 - Validità delle delibere dell'Assemblea

- 1. Le deliberazioni dell'assemblea Ordinaria sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, procedendo con votazione palese per tutte le deliberazioni.
- 2. Le delibere dell'assemblea Straordinaria devono essere approvate con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei partecipanti alla votazione se trattasi di scioglimento dell'Associazione oppure di due terzi (2/3) se trattasi di modifiche statutarie, procedendo con votazione palese per tutte le deliberazioni.
- 3. Per la nomina alle cariche sociali si procede con votazione palese. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il più anziano di età.
- 4. I verbali delle Assemblee devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e saranno trascritti sul libro dei verbali delle Assemblee.

# Art. 19 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- Elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo (presidente, consiglieri morali e consiglieri tecnici);
- Elegge e revoca i componenti dei Collegi (garanti e arbitri probiviri);
- Approva il programma annuale di attività di sviluppo proposto dal COMITATO Direttivo;
- Propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- Approva il Regolamento Assembleare;
- Approva il bilancio preventivo;
- Approva il bilancio consuntivo e ne destina gli eventuali utili:
- Stabilisce l'ammontare delle quote associative;
- Determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere al tesoriere, ai consiglieri, ai garanti e agli arbitri proboviri;
- Ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal COMITATO Direttivo:
- Delibera sulla nomina dei "soci onorari".
- 2. L'Assemblea Straordinaria dei Soci ha i seguenti compiti:
  - Approva o respinge le modifiche dello Statuto;
  - Delibera lo scioglimento o liquidazione dell'Associazione.

# TITOLO III SEZIONE III: COMITATO Direttivo

# Art. 20 - Composizione del COMITATO Direttivo

1. Il COMITATO Direttivo è composto dal Presidente, dai Consiglieri morali, dai Consiglieri tecnici e dagli eventuali componenti degli organi di supporto (Vice Presidente, Segretario, Tesoriere) eletti dal COMITATO Direttivo stesso.

2. Il COMITATO Direttivo è l'Organo di indirizzo strategico, di regolamentazione attuativa per lo sviluppo della RETE SES *Nomecomunità* e di coordinamento della RETE stessa.

#### Art. 21 - Riunioni del COMITATO Direttivo

- 1. Le riunioni sono convocate dal Presidente, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata e con le modalità di cui all'art.15 comma 2.
- 2. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 1, alla convocazione entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
- 3. In prima convocazione il COMITATO Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti effettivi. In seconda convocazione esso è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei componenti.
- 4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei componenti presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.
- 5. È ammessa la possibilità che le riunioni del COMITATO Direttivo si tengano in videoconferenza secondo le condizioni di cui all'art. 16.

### Art. 22 - Compiti del COMITATO Direttivo

- 1. Il COMITATO Direttivo ha i seguenti compiti:
  - Assume il personale,
  - Nomina il Segretario, il Vicepresidente e il Tesoriere;
  - Fissa le norme per il funzionamento dell'associazione;
  - Sottopone all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

- Contribuisce a predisporre e aggiornare il "Programma sociale" ed il "Programma economico" della RETE SES Nazionale, determinandone gli indirizzi generali di gestione e di organizzazione nonché le linee e le operazioni strategiche di sviluppo.
- Promuove e attua scambi di conoscenze e forme di collaborazione con altre associazioni RETI SES locali;
- Propone e organizza attività turistiche e ricettive per i propri associati, eventualmente stipulando opportune polizze assicurative.
- Determina, promuove e coordina il programma di lavoro annuale in base alle linee di indirizzo contenute nel Programma sociale generale, autorizzandone la spesa;
- Accoglie o respinge a suo insindacabile giudizio, le domande di affiliazione di cittadini e di operatori amici;
- Revoca, a suo insindacabile giudizio, la condizione di associato, secondo nei casi di cui all'art.9, commi 2 e 3.
- Accoglie o respinge, a suo insindacabile giudizio, le domande di abilitazione degli aspiranti operatori associati;
- Accoglie o respinge, a suo insindacabile giudizio, le attività ed i progetti proposti dagli operatori associati;
- Ratifica, nella prima riunione utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- Nomina i componenti del Collegio arbitrale di spettanza dell'Associazione.
- Approva e verifica periodicamente, con cadenza almeno annuale, la struttura organizzativa della RETE e dell'adeguatezza del COMITATO Direttivo stesso;
- Approva e attua adeguate politiche del rischio;
- Approva e modifica il regolamento interno e ratifica i regolamenti dei Comitati.

# TITOLO III SEZIONE IV: Il Comitato morale

#### Art. 23 - Comitato morale

- 1. L'Assemblea delibera, la nomina dei componenti del Comitato morale, da un minimo di tre ad un massimo di sette, scegliendoli tra donne e uomini di riconosciuto profilo morale (preferibilmente almeno un vescovo o un sacerdote), i quali durano in carica per tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.
- 2. Il Comitato morale è l'organo di garanzia e di rappresentanza morale della RETE.
- 3. Al Comitato morale spetta:
  - formulare pareri e proposte, affinché l'Associazione si sviluppi secondo i principi morali ed i valori sociali condivisi dalla RETE e prefissati nelle finalità nel presente Statuto;
  - proporre aggiornamenti e integrazioni nel Programma sociale della RETE;
  - proporre ed attivare iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale;
  - provvedere alla formazione morale dei candidati operatori associati e alla formulazione di pareri di moralità dei candidati stessi.
- 4. Il Comitato morale informerà del suo operato, almeno una volta l'anno, il COMITATO Direttivo, di cui fa parte integrante.
- 5. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato morale sono disciplinati da un apposito regolamento interno che verrà approvato con delibera del COMITATO Direttivo.

# TITOLO III

#### SEZIONE V: Comitati tecnici

#### Art. 24 - Comitati tecnici di settori

- 1. L'Assemblea delibera, la nomina dei componenti dei Comitati tecnici di settori, scegliendoli tra donne e uomini di riconosciuto profilo morale, in qualità di esperti comprovati in specifici settori,
- 2. Le specifiche competenze e l'autorevolezza dei candidati consiglieri dei Comitati tecnici dovranno essere tali da garantire un apporto significativo nelle discussioni consiliari contribuendo all'assunzione di decisioni conformi alle finalità dell'Associazione.
- 3. Ciascun Comitato tecnico di settore si compone da uno ad un massimo di tre consiglieri esperti, i quali durano in carica per tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.
- 4. I Comitati tecnici di settore effettivi sono variabili da uno a nove settori, tra cui:
  - Ambiente ed Edilizia eco-sostenibile;
  - Agro-alimentare;
  - Sanità e assistenza:
  - Economia sociale e solidale;
  - Cultura, istruzione e formazione;
  - Commercio e turismo;
  - Trasporto ed energie rinnovabili
  - Innovazione tecnologica;
  - Ricerca scientifica.
- 5. I Comitati tecnici di settori svolgono una funzione consultiva e propositiva, affinché la RETE si sviluppi secondo adeguati livelli di qualità tecnici/professionali e nel rispetto dei valori sociali condivisi di sostenibilità.
- 6. I Comitati tecnici di settori provvedono alla formazione tecnica e morale dei candidati operatori associati e alla formulazione di pareri tecnici per il rilascio di abilitazioni degli operatori stessi.
- 7. I Comitati tecnici di settori provvedono a formulare pareri tecnici vincolanti sulla fattibilità tecnico-economica dei progetti

esecutivi presentati dagli operatori associati necessari per avviare attività nei settori specifici.

8. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato tecnici sono disciplinati da un apposito regolamento interno che verrà approvato con delibera del COMITATO Direttivo.

# TITOLO III SEZIONE VI: **Il Presidente**

#### Art. 25 - Il Presidente

- 1. L'Assemblea delibera, la nomina del Presidente, scegliendolo tra donne e uomini di riconosciuto profilo morale, culturale e manageriale.
- 2. Il Presidente, presiede l'Assemblea, il COMITATO Direttivo ed il Comitato morale.
- 3. Esso cessa dalla carica secondo le norme di cui al precedente articolo 14 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti artt.16, c.2 e 3 e art.21, c.1 e 2.
- 4. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea, del COMITATO Direttivo e del Comitato morale, e ne valida le deliberazioni controfirmate dal Segretario.
- 5. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del COMITATO Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
- 6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione dalla carica, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente o dal componente più anziano di età.
- 7. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere e/o dal Segretario.

# TITOLO III

# SEZIONE VII: Organi di supporto

## Art. 26 - Segretario

- 1. Il segretario supporta le riunioni dell'Assemblea, del COMITATO Direttivo, del Comitato morale e dei Comitati tecnici di settore.
- 2. Il Segretario viene eletto dal COMITATO Direttivo, scegliendolo tra donne e uomini di riconosciuto profilo morale, culturale e organizzativo. Ha un incarico di tre anni rinnovabile per tre volte consecutive.
- 3. Il Segretario ha i seguenti compiti:
  - Provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati;
  - Provvede al disbrigo della corrispondenza;
  - È responsabile della redazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea, del COMITATO Direttivo e del Comitato morale controfirmandoli assieme al Presidente;
  - È responsabile della conservazione dei verbali di tutte le riunioni (Assemblea, COMITATO Direttivo, Comitati, Collegi);
  - Provvede alla tenuta dei registri;
  - È a capo del personale.

### Art. 27 - Tesoriere

- 1. Il Tesoriere supporta le riunioni dell'Assemblea, del COMITATO Direttivo e dei Comitati tecnici di settore.
- 2. Il Tesoriere viene eletto dal COMITATO Direttivo, scegliendolo tra donne e uomini di riconosciuto profilo morale, commercialista di comprovata esperienza economica/finanziaria. Ha un incarico di tre anni rinnovabile per tre volte consecutive.
- 3. Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
  - Predispone lo schema del bilancio preventivo da sottoporre al COMITATO Direttivo entro il mese di marzo;
  - E' responsabile della contabilità dell'Associazione nonché della conservazione della documentazione relativa alle

- entrate ed alle uscite con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti e di coloro ai quali è stata effettuata l'erogazione;
- Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, in conformità alle decisione del COMITATO Direttivo controfirmando i relativi provvedimenti del Presidente.
- Svolge le funzioni di Mediatore economico finanziario per l'equilibrio finanziario del circuito economico SES
- Gestisce la CASSAMUTUA SES
- Cura lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi informatici di pagamento SES e di previdenza SES. Per tali attività si avvale della consulenza tecnica di esperti informatici (un analista esperto, due ingegneri informatici).

# TITOLO III SEZIONE VIII: **Organi collegiali ausiliari**

# Art. 28 - Collegio dei garanti (sindaci)

- 1. L'Assemblea delibera, la nomina dei componenti del Collegio dei garanti, da un minimo di tre ad un massimo di cinque, scegliendoli tra donne e uomini di riconosciuto profilo etico e morale, avvocati di comprovata esperienza economica/finanziaria, i quali durano in carica per tre anni e sono rieleggibili per un massimo di quattro mandati consecutivi.
- 2. Il Collegio dei garanti ha i seguenti compiti:
  - Vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sulla correttezza sociale, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, sugli aspetti contabili della associazione e sul suo funzionamento;
  - Vigila sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli dei rischi:

- Vigila sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla RETE SES Nazionale alle RETI SES locali controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento nonché su ogni altro atto o fatto previsto dalla legge;
- Accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compreso il controllo contabile, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi;
- Fornisce supporto legale al Presidente in giudizio.
- 3. Il Collegio dei garanti riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli associati attraverso la sezione riservata del sito WEB SES.

# Art.29 - Collegio arbitrale (Probiviri)

- 1. L'Assemblea delibera, la nomina dei componenti del Collegio arbitrale costituito da tre arbitri amichevoli effettivi e da due membri supplenti, eletti tra i soci, scegliendoli tra donne e uomini di riconosciuto profilo etico e morale, giudici (e/o avvocati) di comprovata esperienza, i quali durano in carica per tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.
- 2. Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno un Presidente.
- 3. Il Collegio dei Probiviri giudica "ex bono et aequo" in via definitiva, senza alcun vincolo procedurale, salvo il principio del contraddittorio, della parità delle parti, del diritto alla difesa e alla prova, dell'onere della prova.
- 4. Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza assoluta di voti e sono inappellabili.
- 5. Il Collegio dei Probiviri decide, oltre che sui reclami di cui all'art. 9, comma 4, su tutte le controversie che potrebbero insorgere tra l'associazione ed i Soci o tra i Soci medesimi in relazione all'interpretazione o all'applicazione dello Statuto o di ogni altra deliberazione o decisione degli organi sociali.

6. L'incarico di Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale sia in ambito alla RETE SES Nazionale e sia in ambito ad altre alle RETI SES locali.

#### Art. 30 - Sostituzione e domicilio dei Probiviri.

- 1. Nel caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Proboviro subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Probiviri restano in carica fino alla prossima Assemblea Ordinaria, la quale dovrà provvedere alla nomina dei Probiviri effettivi e supplenti per l'integrazione del Collegio arbitrale. I nuovi nominati scadono con quelli in carica. Se viene a mancare il Presidente, la presidenza è assunta per il residuo del triennio dal Proboviro più anziano d'età.
- 2. Ad ogni effetto il domicilio del Comitato dei Probiviri è eletto presso la Sede legale della Società.

#### TITOLO IV

Modifiche statutarie - scioglimento dell'associazione – norme di rinvio

#### Art. 31 - Modifiche statutarie

- 1. Questo statuto è modificabile con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 2. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con le finalità sociali, con il Programma sociale della RETE, con il Regolamento interno e con le Leggi italiane.

# Art. 32 - Scioglimento dell'Associazione

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati convocati in assemblea straordinaria.

- 2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
- 3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

## Art. 33 - Norme di rinvio

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente statuto valgono le direttive emanate dal COMITATO Direttivo e ratificate dall'Assemblea ovvero le direttive emanate direttamente dall'Assemblea ovvero si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

#### TITOLO V

Periodo transitorio della fase iniziale di avvio

# Art. 34 - Organo sociale transitorio di avvio

- 1. Durante la fase iniziale della Associazione *RETE SES Nomecomunità*, nell'attesa di mettere in pratica gli Organi sociali di cui agli artt.13 e seguenti del TITOLO III, la direzione della Associazione può essere assunta, per un periodo transitorio, da un "Organo sociale transitorio di avvio" formato da un Presidente, da un Tesoriere e da 5 Consiglieri scelti tra i soci fondatori.
- 2. L'Organo sociale transitorio di avvio potrà essere incrementato dei propri componenti, individuando e nominando esso stesso opportuni soci onorari che, secondo le loro professionalità e alle condizioni di cui all'art.6, potranno essere incaricati ad assumere adeguate cariche di Consiglieri onorari in modo da costituire, gran parte degli Organi sociali di cui al TITOLO III.
- 3. L'Organo sociale transitorio di avvio dovrà occuparsi dei seguenti incarichi:
  - Organizzazione e avvio delle attività di funzionamento (con eventuali acquisizione o concessioni in comodato delle

strutture logistiche e strumentali necessarie per lo svolgimento delle attività istituzionali);

- Diffusione e raccolta adesioni soci affiliati;
- Diffusione e raccolta adesioni soci operatori amici;
- Pubblicizzazione, stampa, relazioni esterne per la Rete;
- Realizzazione e messa in esercizio del SITO WEB SES;
- Realizzazione e messa in esercizio del sistema informativo "Pagamenti SES sperimentale";
- Garanzia dell'equilibrio economico nel circuito dei pagamenti della Rete SES e delle procedure fallimentari;
- Riscossione quote e assegnazione delle <u>Tessere SES</u> per i beneficiari della RETE;
- Riscossione quote e assegnazione Tessere operatori e relativi registri elettronici contabili;
- Costituzione e gestione del FONDOCASSA SES;
- Realizzazione e messa in esercizio del sistema informativo "Previdenza SES sperimentale";
- Costituzione e gestione della CASSAMUTUA SES.
- 4. Il periodo di transitorio entro cui l'Organo sociale transitorio di avvio avrà facoltà di agire ha una durata massima di dieci anni dalla data di costituzione dell'associazione. Entro tale periodo massimo dovranno essere costituiti gli Organi sociali definitivi secondo gli artt. del TITOLO III, pena l'estinzione dello statuto e la cessazione dell'Associazione.

(oppure: L'oggetto sociale deve essere conseguito in ogni caso entro il 31 (trentuno) dicembre 2028 (duemilaventotto).